



Diritto Tributario:

“Scontrini elettronici, dal 1° gennaio 2020, il nuovo documento commerciale “

Pili Irene:

matr. 2/67/00064

Melis Maria Sara:

matr. 2/67/00011



Corso di Laurea: Scienze
dell'Amministrazione e
dell'Organizzazione

Anno accademico 2020/2021

Scontrini elettronici, dal 1° gennaio 2020, il nuovo documento commerciale

A partire dal **1° luglio 2019** per gli operatori economici che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a **400.000 €** e successivamente a partire dal **1° gennaio 2020 a tutti**, possiedono l'obbligo dello **scontrino elettronico**. Difatti appunto nel nostro Paese dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova norma che prevede che gli scontrini e le ricevute siano sostituiti da un **documento commerciale**.



Tale **documento** può essere:

- **di vendita** o per **prestazioni di servizi**: si tratta, di un documento molto simile all'attuale **scontrino fiscale** e, come quest'ultimo, varrà a titolo di garanzia ma non avrà valore ai fini fiscali (per esempio per far valere detrazioni);
- **di reso**: si tratta del documento che viene emesso al fine di certificare il "**corrispettivo negativo**" che deriva dal reso. Così come in caso di emissione di nota di credito in formato elettronico, gli importi vanno espressi con segno positivo, perché è la natura stessa del documento di reso che lo "rende negativo" ai fini contabili e della liquidazione dell'imposta dovuta. Il documento commerciale di reso deve riportare gli *estremi del documento di riferimento*, ovvero numero e data del documento commerciale con il quale è stata certificata la cessione dei beni ora oggetto di reso;

VENDUTO




- **di annullato**: il documento di annullato si utilizza per **annullare** un precedente documento commerciale emesso per cessione di beni o prestazioni di servizi resi che deve essere annullato, ad



esempio per errore del corrispettivo dovuto. Come nel caso del reso, il documento commerciale di annullo deve recare il *riferimento al documento commerciale originario* che va a stornare.

L'art. 2, del **D.M. 7 dicembre 2016**, ha ribadito che il documento commerciale, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- ✓ Data e ora di emissione;
- ✓ Numero progressivo (può essere un semplice numero, come per esempio 47, oppure un insieme di numeri come 0247/01-114, dove il numero progressivo, è formato dall'insieme di numeri, mentre 114 è il numero degli scontrini emessi in quella giornata fino a quel momento) ;
- ✓ Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- ✓ Numero partita IVA dell'emittente (la partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica un soggetto che esercita un'attività di impresa e non);
- ✓ Ubicazione dell'esercizio;
- ✓ Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ✓ Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;



Tra i **soggetti interessati** rientrano tutti coloro che emettono ricevute fiscali, dunque commercianti, ristoranti, parrucchieri, barbieri, ambulanti, alberghi, artigiani, ecc.

Sono **esonerati** dall'obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni indicate dal **Dm (Decreto ministeriale) 10 maggio 2019**, cioè tutti gli esercenti che anche in passato non erano obbligati ad emettere scontrini o ricevute (per esempio le corse taxi, notai, tabacchi, giornalai, venditori di prodotti agricoli, autoscuole, venditori ambulanti di cartoline e souvenirs, ecc) coloro che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo e le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Per il **consumatore** cambia ben poco: non riceverà più una ricevuta o uno scontrino ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per cambio merce ecc.



Gli **strumenti tecnologici** che garantiscono l'**inalterabilità** e la **sicurezza dei dati** e che permettono **adempiere** ai nuovi obblighi sono:

- ♦ IL **REGISTRATORE TELEMATICO** (RT), è un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet. Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell'operatività dell'esercente o dell'artigiano (RT fisso, RT portatile). Il registratore memorizza la singola operazione, ed emette il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. Al momento della chiusura predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file all'Agenzia delle Entrate in modo sicuro. È possibile usare l'RT senza connessione a internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti e delle singole operazioni e connettere l'apparecchio alla rete internet nel momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione. Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.
- ♦ In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.
 - Per l'acquisto del registratore telematico o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa è stato concesso, **solo per gli anni 2019 e 2020**, un contributo sotto forma di credito d'imposta.
 - In particolare, il **credito d'imposta** spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al **50%** della spesa sostenuta, per un massimo di **250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento.





- ♦ LA **PROCEDURA WEB**: “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Per questo la connessione ad internet dev’essere sempre attiva.

La **mancata memorizzazione e trasmissione** dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con **dati incompleti o non veritieri**, comporta l’applicazione delle **SANZIONI** previste dal decreto legislativo n. 471/1997.



- La sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500€.
- Sanzione accessoria sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero l’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando in 5 anni vengono contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi).



VANTAGGI

Con l’introduzione dello scontrino elettronico il **Government** punta a **contrastare l’evasione fiscale dell’IVA**. Questo strumento va ad aggiungersi alla fatturazione elettronica. Nei primi mesi del 2019 in Italia più di 3 milioni di soggetti hanno emesso quasi 700 milioni di fatture elettroniche per un importo complessivo di oltre 1,25 miliardi di euro. Adesso, con l’obbligo per tutti dello scontrino elettronico, come detto il **Fisco** ha immediatamente a disposizione **i dati sulle vendite** e quelli

relativi al **calcolo dell'Iva**, così da prevenire e individuare eventuali evasioni.

L'introduzione dei corrispettivi elettronici (scontrini e delle ricevute fiscali) comporta inoltre **semplificazioni** e **vantaggi** per gli operatori economici.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno.



Inoltre, non sarà più necessaria la **conservazione delle copie** dei documenti commerciali rilasciati ai clienti con conseguente riduzione dei costi e vantaggi operativi: infatti, questo sistema consentirà all'Agenzia delle Entrate di acquisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle operazioni per metterli a disposizione – mediante servizi

gratuiti – degli stessi operatori Iva o dei loro intermediari, supportandoli nella compilazione della dichiarazione Iva e nella liquidazione dell'imposta.

Chi si doterà di Registratore Telematico non dovrà più conservare il libretto di servizio, perché tutte le informazioni sulla verifica periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente all'Agenzia dall'apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.

I **costi** per la verifica periodica si riducono, rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di cassa, in quanto si passa da una verifica annuale a una biennale.



LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sarà introdotta la c.d. “lotteria dei corrispettivi”, in virtù della quale i **contribuenti, persone fisiche** maggiorenni **residenti nel territorio** dello Stato, che effettuano **acquisti** di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare **all’ estrazione a sorte di premi**, attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all’ estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’ acquisto, comunichino il proprio **codice lotteria (codice identificativo univoco)** che il consumatore dovrà preventivamente generare sul “Portale Lotteria”) all’ esercente e che quest’ ultimo trasmetta all’ Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.



Al fine di incentivare l’ utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti **premi speciali**, riservati sia al cliente sia all’ esercente, distribuiti mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, con riferimento alle sole transazione regolate esclusivamente tramite pagamento elettronico.

Qualora **l’ operatore economico rifiuti** di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà **segnalare** tale circostanza nella sezione dedicata dell’ apposito “Portale Lotteria”. Le segnalazioni così generate potranno essere utilizzate dall’ Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per analisi del rischio di evasione.

